

I Servizi Pubblici
Seminario organizzato da Anci Toscana e Fondazione Cesifin
Firenze 10 ottobre 2012

IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Riccardo Giani

1. La speciale valenza politica del settore <acqua>.

- Primo considerando della direttiva 2000/66/CE (direttiva quadro per l'azione comunitaria in materia di acque): <L'acqua non è un prodotto commerciale al pari degli altri, bensì un patrimonio che va protetto, difeso e trattato come tale>;
- Lettura del Referendum popolare del 12 e 13 giugno 2011 come <referendum per la pubblicizzazione dell'acqua>. Ma **Corte cost. sent. nn. 24 e 25 del 2011**;
- Il senso dell'art. 4 del d.l. n. 138/01 rubricato: <Adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare>; l'intervento di **Corte cost. n. 199 del 2012**;
- La riflessione dottrinale sull'utilizzabilità dell'azienda speciale (**CAIA e MUZI**);
- Il quarto "considerato" della legge regionale toscana n. 69 del 2011;

2. Profili organizzativi.

- La **direttiva quadro 2000/60**;
- La legge Galli n. 36 del 1994 e il Codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152 del 2006);
- Il concetto di ambito territoriale ottimale a partecipazione necessaria (ma **Corte cost. n. 246 del 2009**);
- Il D.L. n. 2 del 2010, all'art. 1 (rubricato "Interventi urgenti sul contenimento delle spese negli enti locali") comma 1-quinquies sopprime le Autorità d'ambito territoriale e stabilisce che le Regioni "entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, [le regioni] attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza". Il D.L. n. 216 del 2011 ha prorogato al 31.12.2012 il periodo di passaggio. Ma la Regione Toscana ha già provveduto con la **legge regionale n. 69 del 2011**;
- La Regione Veneto ha impugnato il D.L. n. 2 del 2010 che introduce il comma 186-bis sopra visto, ritenendo che con tale disciplina lo Stato avesse violato le prerogative regionali: **Corte cost. con sentenza n. 128 del 2011**;
- Le scelte della legge regionale: a) unico ambito territoriale ottimale; b) unica Autorità, che esercita le funzioni di governo del settore in titolarità dei Comuni, (esercizio obbligatorio della funzione comunale per mezzo dell'Autorità); c) a regime unico gestore;
- Il **D.L. n. 70 del 2011 all'art. 10, comma 11**, istituisce la "Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua" cui viene affidata gestione delle risorse idriche e organizzazione del servizio idrico con riferimento a: tutela degli interessi degli utenti, determinazione e adeguamento delle tariffe, promozione di efficienza, economicità e trasparenza dei servizi idrici. I successivi commi disciplinano l'organizzazione e il funzionamento. Fondamentale è il **comma 14** sulle funzioni. Il **D.L. n. 201 del 2011 all'art. 21, comma 19**, ha soppresso tale Agenzia nazionale prevedendo che "le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici" sono trasferite all'Autorità per l'energia elettrica e il gas che le esercita con i medesimi poteri attribuitigli dalla legge n. 481 del 1995. Le funzioni trasferite sono individuate con DPCM. Il **comma 19-bis** istituisce quindi un contributo per il funzionamento dell'Autorità (il cui organico è incrementato di 40 posti);
- In **G.U. 3 ottobre 2012** è stato pubblicato il **DPCM 20 luglio 2012** attuativo dell'art. 21, comma 19, del D.L. n. 201 del 2011 relativo alla "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici".
- Con **delibera 1 marzo 2012, n. 74/2012/R/Idr** l'AEEG ha avviato un procedimento per l'adozione di provvedimenti tariffari e per le attività di raccolta dati e informazioni in materia di servizi idrici.

3. Procedure di affidamento.

- **Corte cost. n. 325 del 2010**
- **Corte cost. n. 62 del 2012**
- riflessione sulla azienda speciale

4. Tariffa.

- La disciplina della tariffa è materia di competenza statale, avendovi infatti lo Stato provveduto con le norme del Codice dell'Ambiente e il successivo art. 10, comma 14, lett. e) del D.L. n. 70 del 2011. In tal senso **Corte cost. n. 29 del 2010 e 246 del 2009 e 142 del 2010**. Tale determinazione stabilisce infatti livelli uniformi di tutela dell'ambiente e tutela della concorrenza.

- Natura di corrispettivo: **Corte cost. n. 335 del 2008 e Corte cost. n. 39 del 2010** che ha dichiarato incostituzionale la norma che attribuiva alle Commissioni tributarie profili di giurisdizione sulla tariffa idrica;

- I riflessi dell'esito referendario (**Corte cost. 26/2011**);

- La competenza dell'Autorità;

- E' in corso l'elaborazione delle nuove regole tariffarie che dovrà portare a sostituire il c.d. "metodo tariffario normalizzato" di cui al DM del 1996. Infatti l'AEEG ha, con deliberazione n. 347 del 2012 (in GU 20 agosto 2012) dato termine e modalità ai gestori per trasmettere i dati relativi ai costi su cui calcolare i nuovi parametri, termine scadente il 15 ottobre 2012;

- Il D.L. n. 70 del 2011 comporta anche un'ulteriore modifica del sistema di tariffazione: l'art. 10, comma 28, stabilisce, con una norma di interpretazione autentica, che il regime transitorio (tariffa idrica rimessa in particolare per le componenti fognatura e depurazione alle determinazioni CIPE) – regime transitorio previsto dal D.L. n. 79 del 1995 nelle more della completa attuazione del metodo tariffario normalizzato di cui al DM del 1996 – è da considerarsi cessato alla data del novembre 2009. Quindi viene meno il dualismo metodo normalizzato – tariffa CIPE.

5. Regime giuridico dei beni.

- **Corte cost. n. 320 del 2011**